

TI_GERICHTE 52.2002.285 vom 25. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.285

FR: TI_GERICHTE 52.2002.285 du 25 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.285 del 25 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2003 52.2002.285 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2003 52.2002.285 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.02.2003 52.2002.285

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.285 Lugano 25 febbraio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 17 luglio 2002 di _____, contro la decisione 2 luglio 2002, no. 3283, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 maggio 2002, con la quale il municipio di _____ ha autorizzato _____ alla consultazione degli atti relativi alla domanda di costruzione da lui inoltrata per la formazione di posteggi al mappale no. _____; viste le risposte: - 24 luglio 2002 di _____; - 12 agosto 2002 del municipio di _____; - 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 12 ottobre 2001 il municipio di _____ ha pubblicato all'albo una domanda di costruzione in sanatoria, inoltrata da _____ per la costruzione di un posteggio sulla part. n. _____ RF; che alla domanda si è opposto il ricorrente _____, proprietario di un fondo contermine, con atto del 17 ottobre 2001; che, ritenendola sconveniente, il municipio ha rinviato l'opposizione al mittente con l'invito a ripresentarla entro 15 giorni; che il 5 novembre 2001 _____ l'ha ripresentata negli stessi termini; che il 13 novembre 2001 il municipio gliel'ha nuovamente retrocessa con l'invito a ripresentarla in forma corretta entro 15 giorni; che, tre giorni dopo, il ricorrente ha riproposto l'opposizione del 17 ottobre precedente; che il 23 dello stesso mese lo stesso insorgente ha finalmente inoltrato un'opposizione formulata in termini che il municipio ha ritenuto corretti; che con decisione 16 maggio 2002 il municipio, analogamente interpellato, ha autorizzato _____ ad esaminare l'incarto relativo alla domanda di costruzione in oggetto, compresa l'opposizione del 17 ottobre 2001, ritenuta sconveniente ed irrita; che contro questo provvedimento _____, assistito da un legale, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; che con giudizio 2 luglio 2002 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che, in concreto, non fossero dati i presupposti per limitare il diritto delle parti di esaminare gli atti relativi al procedimento in oggetto; che con lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'assistenza giudiziaria, reputando che l'impugnativa non avesse avuto sin dall'inizio probabilità di esito favorevole; che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che l'opposizione del 17 ottobre 2001 sia esclusa dal diritto di esaminare gli atti, riconosciuto al resistente _____; che essendo stata sostituita da un atto formulato in termini corretti - argomenta l'insorgente - l'opposizione iniziale non farebbe più parte degli atti del procedimento; che il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato, dal municipio di _____ e da _____, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date; che, giusta l'art. 20 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1); tale diritto può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cpv. 2); che la decisione con cui l'autorità riconosce o nega il diritto di una parte di esaminare gli atti di un procedimento amministrativo è di natura incidentale (DTF 123 I 325 consid. 3b); è quindi impugnabile soltanto se provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm); che la decisione che riconosce ad una parte il diritto di esaminare gli atti, rigettando l'opposizione della controparte, è di principio impugnabile, siccome atta a procurare un pregiudizio non altrimenti riparabile; che, in effetti, al pregiudizio che deriva da un diniego ingiustificato di consultare gli atti può di principio essere posto rimedio, dando seguito a posteriori alla richiesta; è invece irreparabile il pregiudizio che deriva dalla presa di conoscenza di un atto concessa in violazione del diritto; che, entro questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che _____ è parte nel procedimento da lui promosso per conseguire la licenza edilizia per un posteggio; di principio, ha quindi diritto di esaminare gli atti; che il ricorrente _____ non pretende che il diritto di esaminare l'opposizione del 17 ottobre 2001 debba essere negato alla controparte al fine di tutelare interessi prevalenti (art. 20 cpv. 2 PAmm); che l'insorgente si limita a sostenere che l'opposizione 17 ottobre 2001 alla domanda di costruzione non è più parte integrante degli atti del procedimento, perché è stata superata dall'opposizione emendata, che ha inoltrato il 23 novembre 2001; che la tesi non può essere accreditata, poiché l'opposizione del 17 ottobre 2001 costituisce un atto dal quale non si può prescindere ai fini del giudizio sull'ammissibilità della successiva opposizione, inoltrata dopo la scadenza del termine di pubblicazione; soltanto mantenendo nell'incarto lo scritto che il ricorrente intende escludere può in effetti essere accertata la tempestività dell'opposizione; che il ricorso va quindi respinto, confermando il giudizio governativo impugnato; che, non avendo l'impugnativa inoltrata da _____ alcuna probabilità di successo, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria va respinta; immune da violazioni del diritto è pure la decisione del Consiglio di Stato di negare al ricorrente tale beneficio ed il gratuito patrocinio; che la tassa di giustizia, commisurata tenendo conto della situazione economica del ricorrente, è posta a carico di quest'ultimo secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 29 Cost.; 208 cpv. 1, 209 lett. b, 21 LE; 1, 3, 18, 20, 28, 30, 31, 44, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria per la presente sede è respinta. 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario